

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1969

Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi della legge n. 975 del 17 ottobre 1967, i laureati in anni accademici precedenti al 1956-57, cioè prima dell'istituzione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, furono ammessi ad ottenere il certificato di abilitazione provvisoria per l'esercizio professionale purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. Nel contempo ai laureati già abilitati in via provvisoria fu concessa la conversione di tale abilitazione in abilitazione definitiva. Ciò all'evidente scopo di far salvi i diritti acquisiti dai laureati in epoca in cui l'esame di Stato non era stato ancora istituito.

La legge determinava, però, dei termini tassativi (l'ultimo, dopo successive proroghe, quello del 31 luglio 1968) entro i quali

gli interessati avrebbero dovuto produrre la necessaria domanda.

Poichè, nonostante le proroghe già concesse, non tutti gli interessati, evidentemente per scarsa conoscenza della legislazione, hanno presentato la domanda, cosicchè, per difetto di detta formalità, si vedrebbero esclusi dal beneficio in parola, con le intuitibili, gravi conseguenze, tra le quali, gravissima, quella della sospensione dall'esercizio della professione, che già esercitano da vari anni, con il presente disegno di legge viene prevista un'ulteriore proroga dei termini in questione, sino al 31 luglio del corrente anno.

È appena da soggiungere che il presente disegno di legge, mentre è ispirato a sani principi di equità e di giustizia, nessun pregiudizio può recare ad altri cointeressati, nè, tanto meno, comporta spesa veruna a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni, prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1969.